

DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2015

502/2015/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI
DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A, RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE T0728655**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 27 aprile 2015 (prot. Autorità n. 13545), la società Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato il diniego di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) all’accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, relativo alla pratica di connessione T0728655;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione della modifica del preventivo di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 27 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16737), l’Autorità ha comunicato, alle parti, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con memoria del 7 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 29574), in ritardo di 118 giorni rispetto al termine stabilito dall’articolo 4, comma 1, della Disciplina, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 15 ottobre 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), il soggetto richiedente una connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete una modifica di un preventivo di connessione prima dell’accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo medesimo. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall’articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo; in caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni del rifiuto;
7. ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA, un preventivo già accettato può essere modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale. In quest’ultimo

- caso, quando la modifica è presentata dal soggetto richiedente la connessione, si applicano le disposizioni del sopracitato articolo 7, comma 5;
8. ai sensi della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015, sezione B, paragrafo 6:
 - a. “La concentrazione di richieste di connessione in determinate aree comporta la necessità di prevedere soluzioni tecniche di allacciamento con porzioni, più o meno consistenti, di impianti di rete per la connessione comuni a più richiedenti”;
 - b. “Nel fornire ai richiedenti la soluzione di allacciamento, Enel Distribuzione prevede soluzioni tecniche che costituiscono la sintesi ottimale tra il minimo tecnico per il singolo allacciamento ed il minimo tecnico dal punto di vista del sistema, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di salvaguardia della continuità del servizio elettrico e tenendo conto delle altre richieste pervenute nell’area interessata”;
 - c. “Nei casi di impianti di rete comuni a più richiedenti, qualora più di uno di essi sia interessato alla realizzazione degli impianti medesimi, e ciò sia consentito dalla normativa vigente, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i richiedenti interessati, al fine di evitare la duplicazione di impianti di interesse comune con evidenti conseguenze negative sia sotto il profilo dell’impatto ambientale delle opere che sotto il profilo economico per il sistema”.

QUADRO FATTUALE

9. In data 19 novembre 2014, a seguito di richiesta di connessione presentata dal reclamante, il gestore emetteva un preventivo, identificato dal codice di rintracciabilità T0728655, per la connessione alla propria rete di un impianto di produzione alimentato da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, ubicato in Logge Serra Pesco, Ripacandida (PZ);
10. il gestore individuava una soluzione tecnica di connessione in derivazione dalla esistente linea in media tensione (MT) “Bove DP50-38113”, nella tratta compresa tra i nodi 4-60665 e 2-10258, mediante costruzione di circa 50 m di cavo aereo e di circa 20 m di cavo interrato;
11. in data 28 ottobre 2014, il reclamante accettava il preventivo di connessione, versando al gestore il 30% del corrispettivo di connessione;
12. in data 25 novembre 2014, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA. Nel modulo di richiesta il reclamante evidenziava al gestore la necessità di spostare il sito di ubicazione dell’impianto di produzione sulla particella catastale adiacente a quella individuata originariamente, nonché di variare il posizionamento del punto di consegna;
13. con nota del 23 dicembre 2014, il gestore comunicava al reclamante di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo di connessione, in quanto *“lo spostamento dell’impianto di produzione comporta una modifica della soluzione*

tecnica per la connessione, configurandosi pertanto come una nuova domanda di connessione e non come modifica della pratica in essere. Nel caso specifico la modifica richiesta comporterebbe la necessità di prevedere opere di rete maggiori rispetto a quanto comunicato a riscontro della prima istanza”;

14. in data 22 gennaio 2015, il reclamante, essendo venuto a conoscenza dell’esistenza di un altro preventivo di connessione alla medesima linea elettrica MT “Bove”, riferito ad un impianto di produzione da fonte rinnovabile ubicato nelle vicinanze nella titolarità della società Eurogreen S.r.l. (di seguito: Eurogreen), presentava al gestore una seconda richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA. Nel modulo di richiesta, il reclamante indicava lo spostamento dell’impianto di produzione sulle particelle catastali 369 e 210 del Foglio 16 di Ripacandida e la contestuale richiesta di un tavolo tecnico con la società Eurogreen, titolare della pratica n. 70886772, finalizzato a realizzare lo stesso impianto di rete per la connessione. Nella nota di accompagnamento alla richiesta e nella planimetria ad essa allegata, però, il reclamante indicava, per errore, di voler condividere l’impianto di rete con un’altra pratica di connessione, anch’essa intestata alla società Eurogreen, identificata dal codice n. 71343701;
15. con nota del 16 febbraio 2015, il gestore respingeva entrambe le richieste del reclamante, *“per le stesse motivazioni già esposte con nostra del 23/12/2014 protocollo P2014122367574592124159”*, motivando così il diniego:
 - a. in relazione alla richiesta di spostamento dell’impianto di produzione, in quanto *“la richiesta di modifica da Voi proposta prevede opere di rete maggiori rispetto a quanto comunicato a riscontro della prima istanza”;*
 - b. in relazione alla richiesta di tavolo tecnico, *“in considerazione anche del fatto che la planimetria e le dichiarazioni rese sono contrastanti ed indicano due codici di rintracciabilità diversi con le quali fare il tavolo tecnico”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

16. Il reclamante ritiene inadeguata la motivazione adottata dal gestore a giustificazione del diniego alla richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 22 gennaio 2015;
17. inoltre, il reclamante contesta, sia il rifiuto del gestore di modificare il preventivo a fronte dello spostamento dell’impianto di produzione sulla particella catastale adiacente, sia il rifiuto di avviare il tavolo tecnico per la condivisione dell’impianto di rete con il produttore terzo (società Eurogreen);
18. pertanto, il reclamante chiede che il gestore:
 - a. proceda alla modifica del preventivo di connessione, in conformità a quanto richiesto nella comunicazione del 22 gennaio 2015;
 - b. corrisponda a suo favore l’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

19. Il gestore ribadisce quanto già espresso nella risposta inviata al reclamante in data 16 febbraio 2015. In particolare:
- a. che la nuova collocazione dell'impianto di produzione (dalla particella n. 210 alla particella n. 369) comporterebbe la realizzazione di opere di rete maggiori rispetto alla soluzione tecnica minima indicata nel preventivo di connessione;
 - b. di non poter dare seguito alla richiesta di tavolo tecnico richiesta dal reclamante a causa dell'incongruenza dei dati forniti dal reclamante stesso, che non permetterebbe al gestore di individuare univocamente la pratica di connessione relativa all'impianto di rete da realizzare in condivisione con quello del reclamante.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

20. Ai fini della valutazione del reclamo è opportuno rilevare, preliminarmente, che la seconda richiesta di modifica del preventivo, identificato dal codice di rintracciabilità T0728655, presentata dal reclamante, in data 22 gennaio 2015, differisce dalla prima richiesta di modifica del medesimo preventivo, presentata il 25 novembre 2014, e poi rifiutata dal gestore, per i due seguenti aspetti sostanziali:
- a. il reclamante, nella seconda domanda, non richiede lo spostamento del punto di consegna;
 - b. il reclamante, nella seconda domanda, chiede, contestualmente allo spostamento dell'ubicazione dell'impianto, l'avvio di un tavolo tecnico finalizzato a realizzare opere di connessione comuni con un altro impianto nella titolarità della società Eurogreen;
21. ciò posto, è di tutta evidenza che l'invarianza del posizionamento del punto di consegna comporta anche l'invarianza della soluzione tecnica di connessione, rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo. Infatti, il mero spostamento dell'impianto di produzione sulla particella catastale adiacente, senza modifica del punto di consegna, mantiene inalterata la lunghezza delle opere di rete da realizzare;
22. pertanto, non appare rinvenibile, contrariamente a quanto asserito dal gestore nella nota del 16 febbraio 2015, un incremento delle opere di rete da realizzare.
23. In merito alle informazioni rese dal reclamante nella richiesta di avvio del tavolo tecnico, si osserva che tali informazioni risultano effettivamente contraddittorie, comparando, nella richiesta presentata al gestore il riferimento alla pratica di connessione della società Eurogreen, identificata dal codice 70886772, e invece nella nota di accompagnamento e nella planimetria allegate alla richiesta medesima, il riferimento alla pratica di connessione della società Eurogreen, identificata dal codice 71343701;

24. al riguardo si rileva che tale incertezza in ordine alla identificazione della pratica di connessione relativa all'impianto di rete da realizzare in condivisione con quello del reclamante, non poteva consentire al gestore di avviare il suddetto tavolo tecnico; e, tuttavia, il gestore avrebbe ben potuto superare detta incertezza con una semplice richiesta di precisazioni al reclamante, ovvero verificando direttamente quale delle due pratiche indicate dal reclamante prevedesse la stessa soluzione tecnica di connessione;
25. peraltro, si rileva che è nel pieno interesse del gestore favorire l'avvio del tavolo tecnico finalizzato a condividere l'impianto di rete per la connessione, in quanto, in questo modo, si può ridurre l'estensione delle opere di rete da realizzare, con evidenti vantaggi, sia in termini di minori oneri a carico del sistema elettrico (ad una minore estensione delle linee elettriche corrispondono, evidentemente, più bassi costi in capo al gestore, non soltanto per la costruzione della linea, ma anche per la sua manutenzione), sia in termini di qualità del servizio elettrico fornito;
26. del resto, è lo stesso gestore, nella propria Guida per le connessioni, a confermare, nella sezione B.6, il proprio interesse a favorire la realizzazione di impianti di rete per la connessione comuni a più richiedenti, auspicando, infatti:
 - a. l'emanazione di soluzioni tecniche di connessione comuni a più richiedenti, a fronte di una concentrazione di richieste di connessione in determinate aree;
 - b. nei casi di impianti di rete comuni a più richiedenti, l'attuazione di un coordinamento tra i richiedenti interessati, al fine di evitare la duplicazione di impianti di interesse comune;
27. tanto più che, nel caso di specie, l'individuazione di un progetto di connessione condiviso nell'ambito del tavolo tecnico tra la società reclamante e la società Eurogreen farebbe venir meno anche il rilievo del gestore in ordine alla presunta maggiore estensione delle opere di rete da realizzare.
28. Infine, in merito alla corresponsione dell'indennizzo automatico richiesto dal reclamante per il presunto ritardo del gestore nella messa a disposizione del preventivo di connessione, si rileva che la più volte richiamata imprecisa indicazione del codice di rintracciabilità della pratica di connessione cui associare l'impianto di rete da realizzare in condivisione, contenuta nella richiesta di modifica del preventivo avanzata dal reclamante il 22 gennaio 2015, non consente di ritenere violato, da parte del gestore, il termine per la messa a disposizione del preventivo di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA, risultando nella specie del tutto incerta l'identificazione di detta pratica. Di conseguenza, la richiesta del reclamante di percepire l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo TICA non può essere accolta

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione T0728655, limitatamente alla contestazione della società Lucon S.r.l. circa il mancato accoglimento, da parte di Enel Distribuzione S.p.A., della richiesta di modifica del preventivo presentata il 22 gennaio 2015;
2. di prescrivere, al gestore, di avviare un tavolo tecnico, finalizzato al coordinamento tra la società Lucon S.r.l. e la società Eurogreen S.r.l. per la condivisione dell'impianto di rete sulla linea elettrica MT "Bove", ai sensi della sezione B, paragrafo 6, della Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015;
3. di prescrivere che il tavolo tecnico, di cui al punto 2, venga avviato entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della esatta indicazione, da parte della società Lucon S.r.l., della pratica di connessione con cui Lucon S.r.l. intende realizzare un impianto di rete in condivisione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni